

Informative e news per la clientela di studio

Aprile 2018

Indice delle news

Le <i>news</i> di aprile	pag. 2
Prime indicazioni operative sulle modalità di acquisto del carburante dal 1° luglio 2018	pag. 4
Adempimenti e scadenze del bilancio d'esercizio	pag. 5
Aggiornamenti al modello di comunicazione delle liquidazioni Iva	pag. 9
Chiariti gli adempimenti e le scadenze per ricevere il voucher digitalizzazione	pag. 12
Al via le iscrizioni per ricevere il contributo del 5 per mille	pag. 13
Bilancio – i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio non cambiano mai la natura del componente	pag. 17
Detrazione per interventi antisismici su immobili destinati alla locazione	pag. 19
Scade il prossimo 15 maggio il termine per aderire alla rottamazione di cartelle e avvisi di pagamento	pag. 21
Crediti Iva trimestrali: scade il prossimo 30 aprile la richiesta di rimborso per il primo trimestre 2018	pag. 22
Scade il prossimo 30 aprile l'obbligo di comunicazione all'agenzia delle entrate dei dati delle strutture sanitarie private	pag. 25
Studi di settore con valore di " <i>compliance</i> " per il periodo d'imposta 2017	pag. 27
Scade il prossimo 30 aprile 2018 il termine per la detrazione dell'Iva relativa alle fatture di acquisto ricevute nel 2017	pag. 29
Le novità sul trattamento dei dati personali del Regolamento europeo n. 679/2016	pag. 30
La gestione amministrativa degli interessi maturati nel 2017	pag. 33

Scadenario

Principali scadenze dal 16 aprile al 15 maggio 2018	pag. 38
---	---------

Informative e news per la clientela di studio

BONUS INTERVENTI EDILIZI

Pubblicata la guida fiscale aggiornata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018

L'Agenzia delle entrate ha aggiornato sul proprio sito *web* la guida fiscale per le spese di ristrutturazioni edilizia che danno diritto alla detrazione del 50% nel limite di euro 96.000 per singolo intervento. La Legge di Bilancio per il 2018, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, ha previsto anche che chi usufruisce del *bonus* dovrà inviare all'Enea, per via telematica, alcuni dati relativi alla tipologia di interventi effettuati; si tratta di informazioni che serviranno all'Agenzia per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito in seguito alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione. Il *vademecum* è completato da apposite tabelle riassuntive dei lavori agevolabili suddivisi in interventi sulle singole unità abitative e interventi sulle parti condominiali.

(Agenzia delle entrate, Guida ristrutturazioni edilizie, 16/03/2018)

CREDITI COMMERCIALI VERSO LA P.A.

Chiarimenti sulla sospensione dei pagamenti di importo superiore a 5.000 euro in presenza di ruoli scaduti

La Ragioneria Generale dello Stato ha fornito chiarimenti aggiuntivi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, le cui modalità attuative sono state adottate con il decreto del Mef n. 40 del 18 gennaio 2008. In particolare, sono stati analizzati alcuni profili critici inerenti l'ambito soggettivo, la scissione dei pagamenti, il pagamento e giudizio di ottemperanza, il mandato con rappresentanza e la procura all'incasso, l'inadempienza contributiva, la cessione del credito, il fermo amministrativo, il frazionamento dei pagamenti.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, circolare n. 13, 21/03/2018)

SPESE DI ISTRUZIONE

Detrazione Irpef delle tasse e dei contributi delle università non statali

Sono stati fissati gli importi massimi detraibili relativi alle tasse e ai contributi per le iscrizioni ad atenei non statali versati nel 2017. Il decreto è adottato in base all'articolo 15, comma 1, lettera e), D.P.R. 917/1986 che prevede la detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà con decreto del Miur da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

(Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Decreto 28/12/2017, G.U. n. 64 del 17/03/2018)

BONUS STRUMENTI MUSICALI

Prorogato lo sconto per l'acquisto di strumenti musicali e il credito di imposta per i venditori

Così come confermato dalla Legge di Bilancio per il 2018, l'Agenzia delle entrate ha fissato le modalità applicative dell'agevolazione, aggiornando l'elenco dei licei musicali, dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica la cui frequenza dà diritto al beneficio a favore degli studenti iscritti. Rivenditori e produttori recuperano lo sconto applicato allo studente tramite credito di imposta, comunicando preventivamente alla vendita all'Agenzia delle

entrate il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell'imposta sul valore aggiunto.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 60401, 19/03/2018)

GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE

Rimborso o utilizzo in compensazione per consumi del primo trimestre con pratica entro il 30 aprile 2018

La dichiarazione relativa ai consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2018, necessaria per fruire dei benefici fiscali (restituzione in denaro o utilizzo in compensazione nel modello F24 con codice tributo 6740), deve essere presentata dal 1° al 30 aprile 2018. A tal fine, è già disponibile il *software* al [link https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2018](https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2018). In alternativa è possibile presentare la dichiarazione di consumo in forma cartacea con il contenuto della stessa riprodotto su supporto informatico.

(Agenzia delle dogane e dei monopoli, nota n. 35398, 27/03/2018)

STUDI DI SETTORE

Modifiche agli studi di settore approvati per il periodo di imposta 2017

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che contiene diversi ritocchi agli studi di settore approvati, tra cui quello relativo ad alcune territorialità, anche se l'aspetto più significativo è quello afferente l'introduzione dei "correttivi cassa" utili per la corretta applicazione degli studi di settore da parte delle imprese minori in contabilità semplificata (ai sensi dell'articolo 18, D.P.R. 600/1973) che, secondo quanto previsto dall'articolo 66, D.P.R. 917/1986, determinano il reddito in base a un regime contabile improntato al criterio di cassa.

(Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 23/03/2018, G.U. n. 76 del 31/03/2018)

ENEA

Pubblicato il sito *web* per l'invio della documentazione dei lavori conclusi dal 1° gennaio 2018

L'ENEA ha predisposto uno specifico sito internet dedicato all'invio telematico della documentazione necessaria a usufruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica conclusi dopo il 31 dicembre 2017. Si ricorda che al fine di fruire della detrazione energetica è obbligatorio effettuare una comunicazione telematica all'ENEA, entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, dei dati desumibili dall'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica e dalla scheda informativa relativa all'intervento realizzato.

(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, sito [web finanziaria2018.enea.it](https://finanziaria2018.enea.it), 03/04/2018)

Informative e news per la clientela di studio

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SULLE MODALITÀ DI ACQUISTO DEL CARBURANTE DAL 1° LUGLIO 2018

Come noto dal prossimo 1° luglio 2018 la detrazione dell'Iva relativa all'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione (benzinai) è subordinata all'avvenuto pagamento attraverso mezzi di pagamento tracciabili.

I mezzi di pagamento tracciabili individuati dalla L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) sono i seguenti:

• carte di credito
• carte di debito
• carte prepagate emesse da intermediari finanziari residenti

Con il recente [provvedimento direttoriale n. 73203 del 4 aprile 2018](#), l'Agenzia delle entrate ha specificato che sono validi strumenti di pagamento tracciabili anche:

• gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali
• i pagamenti elettronici (addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito e di credito, carte prepagate)
• gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente

Resta valida anche la seconda previsione già introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) e che riguarda non l'Iva ma le imposte dirette, secondo la quale dal prossimo 1° luglio, le cessioni di carburante (i lubrificanti, in tal caso, non vengono richiamati) dovranno essere accompagnate da una fatturazione elettronica. Obbligo che, a quanto ad oggi noto, riguarderà sia le cessioni effettuate presso i distributori stradali, ma anche quelle effettuate – ad esempio – da un grossista a una azienda che ha la propria cisterna di carburante interna, ovvero ad un consorzio di acquisto che si rifornisce per i propri aderenti (tipicamente autotrasportatori).

Il diverso ambito applicativo

normativa Iva	riguarda sia il carburante che i lubrificanti
normativa dirette	riguarda solo il carburante

La fattura elettronica, dovrà, essere accompagnata da un pagamento tracciato secondo le modalità sopra descritte, ne consegue che:

è onere del cedente	emettere fattura elettronica
è onere dell'acquirente	effettuare il pagamento con mezzi tracciati

Netting

Il citato provvedimento direttoriale ammette anche la possibilità di fare ricorso allo strumento del "netting", mediante adesione a un "circuito" attivato da compagnie petrolifere o altri soggetti abilitati. Tale formula eviterebbe ogni problematica legata all'emissione della fattura elettronica da parte del gestore della pompa in quanto l'acquisto si considera effettuato direttamente presso la compagnia petrolifera che, a normativa vigente, sarà comunque obbligata all'emissione di una fattura elettronica, ma con meno difficoltà. Anche in questo caso i pagamenti potranno essere eseguiti con tutti i mezzi elencati in precedenza.

ADEMPIMENTI E SCADENZE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il codice civile impone all'organo amministrativo la redazione del bilancio che verrà approvato dall'assemblea dei soci.

A tal fine l'organo amministrativo deve presentare ai soci il bilancio composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa (oltre alle eventuali relazioni degli amministratori o organi di controllo) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, nel caso di anno di imposta coincidente con l'anno solare, come il 2017, entro il 30 aprile 2018.

termine di presentazione del bilancio ai soci	entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	per il 2017 entro il 30 aprile 2018
---	--	-------------------------------------

Solo in casi eccezionali, come previsto dall'[articolo 2364](#), comma 2, cod. civ., questo termine può essere spostato in avanti diventando di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quindi il 29 giugno nel caso di anno di imposta coincidente con l'anno solare.

maggior termine di presentazione del bilancio ai soci	entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	per il 2017 entro il 29 giugno 2018
---	--	-------------------------------------

Al fine di utilizzare il prolungamento del termine di deposito a 180 giorni occorre innanzi tutto che lo statuto societario preveda tale possibilità. Quanto alle reali ipotesi che giustificano la dilazione del termine esiste una condizione che definiremo circoscritta e una ampia, la prima è rappresentata dalla redazione del bilancio consolidato, la seconda è costituita dalle "particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società".

Con riferimento a queste ultime è evidente come non sia possibile una determinazione omogenea delle ipotesi realizzabili, si consiglia in tal caso la valutazione delle singole fattispecie. In ogni caso, potrebbero costituire motivo di rinvio i seguenti fatti:

- esistenza di sedi operative distaccate, anche estere, di cui consolidare i risultati;
- cause di forza maggiore quali ad esempio le calamità naturali;
- ristrutturazioni aziendali;

- partecipazioni iscritte in bilancio e valutate con il metodo del patrimonio netto;
- cambiamento dei sistemi e/o programmi informatici;
- recepimento dei principi contabili internazionali;
- mancanza, per le imprese edili, di approvazione dei SAL.



Si ricorda che le motivazioni che hanno spinto all'adozione del termine lungo devono essere indicate nella relazione sulla gestione degli amministratori.

L'approvazione del bilancio da parte dei soci presuppone una serie di passaggi precedenti, *in primis* una riunione del Consiglio di Amministrazione, ovvero una determina dell'Amministratore Unico, in cui non solo si ufficializzi il progetto di bilancio, ma ove si provveda anche a stabilire le date in cui l'assemblea dei soci sarà convocata ai fini dell'approvazione di cui si è detto.

Occorre distinguere tra società a responsabilità limitata e società per azioni.

L'avviso di convocazione nelle Spa

La convocazione deve avvenire ad opera dell'organo amministrativo il quale deve provvedere mediante avviso contenente:

- la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
- l'ordine del giorno su cui l'assemblea dovrà deliberare.

La convocazione deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale ovvero su un quotidiano nazionale specificamente indicato nello statuto, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza in caso di prima convocazione, otto giorni nel caso si proceda in seconda.

Termini per la convocazione	
15 giorni prima dell'adunanza	Se in prima convocazione
8 giorni prima dell'adunanza	Se in seconda convocazione

Su previsione statutaria è possibile convocare l'assemblea anche con altri mezzi (raccomandata, *fax*, posta certificata) purché sia garantito l'avvenuto ricevimento della stessa da parte dei soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nel caso in cui la convocazione non fosse avvenuta secondo le indicazioni su prescritte l'assemblea si intenderà regolarmente costituita solo se totalitaria, ovvero quando sia presente l'intero capitale sociale e la maggioranza dell'organo amministrativo e del collegio sindacale.

Se la convocazione è avvenuta nel rispetto delle norme imposte dal codice civile l'assemblea si ritiene regolarmente costituita alla presenza della metà del capitale azionario (fa fede l'iscrizione nel libro soci) e delibera a maggioranza assoluta (salvo deroghe statutarie).

Nel caso in cui si rendesse necessaria una seconda adunanza, in assenza di tale indicazione nella convocazione, essa dovrà avvenire entro trenta giorni dalla prima (articolo 2369, cod. civ.).

La convocazione dell'assemblea nelle Srl

L'articolo 2479-bis, cod. civ. prevede che sia l'atto costitutivo a determinare i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

In mancanza di tale previsione statutaria la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.

Si evince che nel caso delle srl la convocazione può avvenire con maggiore facilità che nelle spa, è difatti l'atto costitutivo che indica i modi di convocazione dell'assemblea (per esempio raccomandata a mano, fax, posta elettronica), quel che conta è che il metodo di convocazione utilizzato sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione dei soci sugli argomenti da trattare.

Anche per le srl la convocazione deve contenere:

- l'ordine del giorno,
- la data, il luogo e l'ora dell'adunanza.

Il codice civile prevede il termine di otto giorni, tuttavia nella "libertà" che caratterizza le Srl, tale termine può essere derogato, sia aumentando il preavviso che diminuendolo, solo in assenza di previsioni statutarie gli otto giorni saranno adottabili per legge.

Nel caso in cui il termine venga ridotto per scelta aziendale esso dovrà comunque essere tale da garantire ai soci la possibilità di essere presenti e di rendersi edotti sugli argomenti che verranno trattati.

Anche per le Srl è prevista la possibilità di convocare una seconda volta l'assemblea, diversamente da quanto accade per le spa non esistono però termini imposti dal Legislatore (30 giorni) per cui la seconda adunanza può tenersi in un lasso di tempo dalla prima liberamente stabilito dall'organo amministrativo.

Il codice civile prevede che l'assemblea si ritenga valida quando siano rappresentati, anche per delega, tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e che deliberi a maggioranza assoluta.

Nel caso in cui la convocazione non fosse avvenuta secondo le disposizioni civilistiche/statutarie l'assemblea si intenderà regolarmente costituita solo se totalitaria, ovvero quando sia presente l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci se non presenti siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno (articolo 2479-bis, ultimo comma, cod. civ.).

Termini per la convocazione	
8 giorni prima dell'adunanza	Secondo codice civile
Altro termine	Se previsto dallo statuto

Approvazione del bilancio

Compito degli amministratori che hanno redatto il progetto di bilancio è anche quello di metterlo a disposizione degli organi di controllo e dei soci affinché essi possano esaminarlo in vista della approvazione.

Termine di comunicazione del progetto di bilancio agli organi di controllo	30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea di approvazione
Termine di comunicazione del progetto di bilancio ai soci	15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea di approvazione

Il codice civile impone quindi due termini temporali di cui si deve tener conto per stabilire la data dell'adunanza per l'approvazione del bilancio. Difatti non solo si deve tener conto dei 120 giorni ma anche dei 30 e dei 15 demandati a sindaci/revisori e ai soci.

Esiste quindi una linea temporale di approvazione del bilancio di esercizio.

Anno di imposta coincidente con l'anno solare – termine ordinario di 120 giorni	
se assemblea dei soci	30 aprile

deposito presso la sede sociale del progetto e delle relazioni di sindaci e revisori	15 aprile
comunicazione del progetto di bilancio agli organi di controllo	31 marzo
adunanza del CdA, ovvero la determina dell'AU, che redige il progetto	31 marzo

anno di imposta coincidente con l'anno solare – termine straordinario di 180 giorni	
se assemblea dei soci	29 giugno
deposito presso la sede sociale del progetto e delle relazioni di sindaci e revisori	14 giugno
comunicazione del progetto di bilancio agli organi di controllo	30 maggio
adunanza del CdA, ovvero la determina dell'AU, che redige il progetto	30 maggio

Affinché il progetto venga approvato validamente l'organo amministrativo dovrà rispettare anche i termini di convocazione delle assemblee, considerate le adunanze stabilite come negli esempi che precedono in data 30 aprile ovvero 29 giugno, nel caso di srl con termine suppletivo di otto giorni la convocazione va fatta entro il 22 marzo ovvero 21 giugno.

Convocazione assemblea	termine ordinario	22 marzo
	termine straordinario	21 giugno

In caso di assenza degli organi di controllo, verrà meno il termine dei trenta giorni per la comunicazione del progetto mentre risulterà valido il termine dei quindici giorni per il deposito presso la sede. Si ricorda anche che è facoltà dell'organo di controllo rinunciare ai quindici giorni attribuitigli dal codice ed effettuare i propri controlli e le proprie relazioni in un lasso di tempo più ridotto.

Deposito del fascicolo di bilancio

L'articolo 2435, cod. civ. prevede che il bilancio d'esercizio, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione degli organi di controllo e al verbale dell'assemblea venga depositato presso il Registro delle Imprese entro i 30 giorni successivi all'approvazione.

Sempre con riferimento agli esempi di cui sopra i termini per il deposito del bilancio in caso di assemblea di approvazione il 30 aprile, ovvero il 29 giugno, risulteranno essere i seguenti:

Deposito del bilancio	assemblea di approvazione	data di deposito
	30 aprile	30 maggio
	29 giugno	29 luglio

AGGIORNAMENTI AL MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA

Con provvedimento n. 62214 del 21 marzo 2018, l'Agenzia delle entrate ha approvato i correttivi al modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, necessario per la predisposizione dell'adempimento telematico previsto dall'articolo 21-bis, D.L. 78/2010.

Il modello va presentato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**, con la sola eccezione del secondo trimestre dell'anno solare, dove la scadenza è prorogata di 16 giorni (scadenza al 16 settembre). La prossima Comunicazione da inviare, quella relativa al primo trimestre 2018, è in scadenza il **prossimo 31 maggio**.

Qualora il termine di presentazione della Comunicazione cada di sabato o in giorni festivi, lo stesso viene prorogato al primo giorno feriale successivo. Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati.

Il modello

L'obbligo di presentazione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è previsto dall'articolo 21-bis, D.L. 78/2010.

La struttura del modello è semplice, in quanto costituita solo dal Frontespizio e dal quadro VP. Per ciascuna liquidazione periodica (mensile o trimestrale) deve essere compilato un distinto modulo della Comunicazione, compilando il campo "Mod. N." posto in alto a destra nel quadro VP. Pertanto, i contribuenti che effettuano:

- esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;
- esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre;
- sia liquidazioni mensili sia trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre.

Decorrenza

Come precisato dal provvedimento attuativo, il nuovo modello (che presenta la medesima struttura e le medesime regole di invio del precedente) deve essere **utilizzato a decorrere** dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva relative al **primo trimestre dell'anno d'imposta 2018**, da presentare entro l'ultimo giorno del mese di maggio 2018.

Operazioni straordinarie

Nel rigo VP1 è stata aggiunta la casella dedicata alle operazioni straordinarie.

PERIODO DI RIFERIMENTO				
VP1	Mese ¹	Trimestre (*) ²	Subforniture ³	Eventi eccezionali ⁴
				Operazioni straordinarie ⁵

In particolare, le istruzioni distinguono le modalità di compilazione a seconda che operazione si sia realizzata durante il trimestre oggetto di Comunicazione (ad esempio dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018) ovvero

successivamente al trimestre ma entro il termine di presentazione della Comunicazione (ad esempio dal 1° aprile 2018 al 31 maggio 2018).

⇒ *Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta durante il trimestre oggetto della Comunicazione*

- 1 Nel caso in cui il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante) si sia estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) deve presentare due distinte Comunicazioni:
 - la prima contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto stesso nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione;
 - la seconda contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di trimestre cui si riferisce la Comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione straordinaria o della trasformazione.
- 2 Nel caso, invece, in cui il soggetto dante causa non si sia estinto, la Comunicazione deve essere presentata:
 - dal soggetto avente causa, se l'operazione straordinaria o la trasformazione ha comportato la cessione del debito o del credito Iva; tale soggetto presenterà pertanto due distinte Comunicazioni secondo le modalità indicate nel punto 1). Conseguentemente il soggetto dante causa non deve presentare la Comunicazione relativamente all'attività oggetto dell'operazione straordinaria;
 - da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione, se l'operazione straordinaria o la trasformazione non ha comportato la cessione del debito o credito Iva in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione.

Nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP8 della propria Comunicazione il credito maturato dal soggetto dante causa nell'ultima liquidazione periodica **deve essere barrata la casella "Operazioni straordinarie" nel rigo VP1 del quadro VP**. Tale casella va barrata anche nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP9 una quota o l'intero ammontare del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva del soggetto dante causa, relativa all'anno precedente quello indicato nel frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione straordinaria.

⇒ *Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° giorno del mese successivo al trimestre e la data di presentazione della Comunicazione*

In tale ipotesi, la Comunicazione relativa alle operazioni poste in essere dal soggetto dante causa nel corso dell'intero trimestre precedente, deve essere sempre presentata dal soggetto avente causa se il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, seguendo le modalità indicate al punto 1) e sempreché l'adempimento non sia stato assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima della operazione straordinaria o della trasformazione.

Nell'ipotesi, invece, in cui a seguito dell'operazione straordinaria non si sia verificata l'estinzione del soggetto dante causa, ciascun soggetto partecipante all'operazione assolverà autonomamente l'adempimento relativamente alle liquidazioni effettuate nell'intero trimestre cui si riferisce la Comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o credito Iva in conseguenza dell'operazione

straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della Comunicazione da presentare nel periodo successivo, secondo le modalità indicate al punto 2).

Acconto Iva

Nel nuovo modello, nel rigo VP13, è stata **aggiunta la casella dedicata all'indicazione del metodo** prescelto per il calcolo dell'acconto Iva.

Tale aggiunta si è resa necessaria in quanto l'Agenzia verifica l'importo dei versamenti Iva effettuati dal contribuente, facendo riferimento agli importi a debito indicati nella Comunicazione periodica, non più attraverso la dichiarazione Iva come avveniva in passato; tale informazione, in passato presente nel quadro VH della dichiarazione Iva, non era invece presente nella versione precedente della Comunicazione delle liquidazioni Iva.

VP13	Acconto dovuto	Metodo	1	2
------	----------------	--------	---	---

In colonna 2 occorre indicare l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato, ricordando che qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a 103,29 euro, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.

La casella 1, dedicata al metodo, deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto:

- "1" storico;
- "2" previsionale;
- "3" analitico - effettivo;
- "4" soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.

CHIARITI GLI ADEMPIMENTI E LE SCADENZE PER RICEVERE IL VOUCHER DIGITALIZZAZIONE

Dal 14 settembre prossimo le imprese iscritte nel provvedimento cumulativo di prenotazione dei voucher digitalizzazione potranno presentare, attraverso la stessa procedura informatica utilizzata per la presentazione della domanda, la richiesta di erogazione.

Il Decreto direttoriale del 29 marzo del Mise fissa la data a partire dalla quale le aziende potranno richiedere gli incentivi per la digitalizzazione della propria struttura imprenditoriale.

Il progetto deve essere ultimato non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del voucher, quindi entro il 14 settembre 2018 e, comunque, la richiesta di erogazione deve essere presentata entro i successivi 90 giorni.

Ne consegue che, per le aziende affidatarie, valgono le seguenti scadenze:

data da cui è possibile effettuare le spese agevolate	dal 14 marzo 2018
ultima data in cui sarà possibile sostenere le spese agevolate	entro il 14 settembre 2018
invio richiesta di erogazione corredata dalla documentazione di rendicontazione	dal 14 settembre 2018 al (entro il) 13 dicembre 2018
erogazione del voucher	entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta

In merito alla rendicontazione va ricordato che la richiesta di erogazione definitiva va corredata della documentazione attestante le spese sostenute.

In primis andranno forniti i titoli di spesa sui quali occorrerà riportare la seguente dicitura:

"Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014"

Nel caso di progetti di spesa agevolati (PON) la suddetta dicitura deve essere ulteriormente integrata con altra dizione:

"Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014 – 2020".

Oltre ai titoli di spesa andranno presentati anche:

gli estratti del c/c dai quali risultino i pagamenti relativi ai titoli rendicontati
le liberatorie sottoscritte dai fornitori di beni e servizi
il resoconto sulla realizzazione del progetto con apposito schema riassuntivo delle spese sostenute

Tutti i documenti inviati dovranno essere firmati digitalmente dal rappresentante legale con propria CNS. Ricevuta la richiesta il Mise provvederà a verificare completezza ed esattezza della stessa oltre alla regolarità contributiva dell'impresa (acquisizione autonoma del Durc).

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, con proprio provvedimento, il Mise:

- erogherà il voucher ovvero
- comunicherà le motivazioni che comportano lo scarto della domanda.

AL VIA LE ISCRIZIONI PER RICEVERE IL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE

Anche per il 2018 si confermano le novità che lo scorso anno hanno interessato le regole per l'ottenimento del contributo del 5 per mille da parte dei soggetti interessati.

I destinatari del 5 per mille

Per l'anno finanziario 2018, il 5 per mille è pertanto destinato, nel dettaglio, alle seguenti finalità:

a. sostegno degli enti del volontariato:

- organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991;
- Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10, D.Lgs. 460/1997)
- cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla L. 381/1991
- organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della L. 49/1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all'Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse (articolo 32, comma 7, L. 125/2014)
- enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'articolo 10, D.Lgs. 460/1997
- associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'articolo 10, D.Lgs. 460/1997
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, L. 383/2000)
- associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997

b. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università

c. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria

d. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente

e. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono inserite:

- *il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni dalla L. 111/2011). Con il D.P.C.M. 28 luglio 2016 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme*
- *il sostegno agli enti gestori delle aree protette (articolo 17-ter, D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni dalla L. 172/2017).*

Prima di vedere chi può accedere al contributo e quali sono le procedure da seguire è opportuno ricordare quanto precisato lo scorso anno dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/E del 31 marzo 2017. Con tale documento di prassi l'Agenzia ha fornito gli attesi chiarimenti in merito al processo di semplificazione e razionalizzazione della procedura per poter accedere al beneficio del 5 per mille che prevede, nella sostanza, che gli enti in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio non siano più tenuti a ripetere ogni anno:

- l'inoltro della domanda di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille;

- l'invio tramite raccomandata o pec della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà confermativa dell'agevolazione.

Come per lo scorso anno occorre pertanto distinguere tra:

1. soggetti che hanno fatto richiesta per accedere al contributo nell'anno precedente e che pertanto non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione;
2. soggetti che intendono accedere per la prima volta al beneficio e che devono quindi attivarsi con i tradizionali adempimenti

Soggetti non tenuti a ripetere la procedura di iscrizione

In data 28 marzo 2018 è stato pubblicato l'elenco permanente degli enti iscritti 2018 che aggiorna e integra quello pubblicato nel 2017. In particolare, sono stati inseriti gli enti regolarmente iscritti nell'anno 2017 in presenza dei requisiti previsti dalla norma e sono state apportate le modifiche conseguenti alle revoche dell'iscrizione trasmesse dagli enti e alle verifiche effettuate dalle amministrazioni competenti. Come già detto gli enti che sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti 2018 non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.

Va tuttavia segnalato che gli enti iscritti nell'elenco permanente 2018 devono comunque trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva all'amministrazione competente per categoria nel caso in cui, entro il termine di scadenza dell'invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno, sia variato il rappresentante legale rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente già inviata (per il 2016 e/o per il 2017).

Per gli enti del volontariato il termine per l'invio della dichiarazione sostitutiva, da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la casella pec del rappresentante legale, è il 2 luglio 2018.

Soggetti che accedono per la prima volta al beneficio

Con riferimento ai casi di prima iscrizione dallo scorso 29 marzo 2018 è invece attiva la procedura per l'iscrizione agli elenchi del 5 per mille da parte degli enti di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, mentre per le altre categorie di soggetti le domande di iscrizione e le eventuali integrazioni documentali per il contributo del 5 per mille sono gestite dalle competenti amministrazioni (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione della domanda di iscrizione. All'atto dell'iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l'avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, etc.).

Infine, possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che presentano le domande di iscrizione e provvedono alle successive integrazioni documentali entro il 1° ottobre 2018, versando un importo pari a 250 euro (cosiddetta "remissione *in bonis*").

Oltre alla domanda di iscrizione rimane in vigore per tali soggetti il fondamentale adempimento che dovrà necessariamente compiersi entro il prossimo 2 luglio 2018 (il 30 giugno cade di sabato), ovvero l'invio a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo pec di una dichiarazione sostitutiva alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (o all'ufficio del Coni competente per territorio nel caso di associazioni sportive dilettantistiche), individuati avendo riguardo alla sede legale dell'ente richiedente, con la quale l'ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l'accesso al beneficio fiscale. A questa dichiarazione – differenziata nei contenuti per le associazioni sportive dilettantistiche rispetto a quella prevista per Onlus oppure ODV - va allegato un documento d'identità del legale rappresentante dell'ente

Sia i modelli che l'elenco degli indirizzi delle diverse DRE sono scaricabili dalla specifica sezione contenuta nel sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.it).

Scadenze per ODV e associazioni sportive dilettantistiche

Descrizione	Enti del volontariato	Associazioni sportive dilettantistiche
Inizio presentazione domanda d'iscrizione	29 marzo 2018	29 marzo 2018
Termine presentazione domanda d'iscrizione	7 maggio 2018	7 maggio 2018
Pubblicazione elenco provvisorio	14 maggio 2018	14 maggio 2018
Richiesta correzione domande	21 maggio 2018	21 maggio 2018
Pubblicazione elenco aggiornato	25 maggio 2018	25 maggio 2018
Termine presentazione dichiarazione sostitutiva	2 luglio 2018 alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle entrate	2 luglio 2018 agli uffici territoriali del Coni
Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali	1° ottobre 2018	1° ottobre 2018

Le novità in arrivo dalla Riforma del Terzo Settore

Con il D.Lgs. 111/2017, che attua la legge delega di riforma del Terzo settore (L. 106/2016) con riferimento all'istituto del 5 per mille, si fa più ampia la platea dei soggetti destinatari del beneficio. La possibilità di accedere al 5 per mille, infatti, riguarderà tutti gli enti appartenenti al Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale (i cosiddetti ETS). Restano invece invariati i settori di destinazione del beneficio. Criteri di aggiornamento automatico degli elenchi e meccanismi di erogazione più veloce e di trasparenza verso i cittadini sono le caratteristiche previste dalla nuova disciplina contenuta nel citato provvedimento.

Alla luce di queste brevi premesse, andiamo a sintetizzare i contenuti del decreto che in futuro andrà a regolare la disciplina del 5 per mille.

È l'articolo 3 che individua finalità e destinatari del contributo. L'elemento di novità è rappresentato dai soggetti indicati dal primo comma della lettera a) del citato articolo 3: mentre nella previgente disciplina venivano esplicitamente individuate le organizzazioni di volontariato (ODV), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei rispettivi registri nazionali,

regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano nonché le associazioni e fondazioni riconosciute operanti nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, la nuova formulazione normativa prende in considerazione "gli enti di cui all'articolo 1 della legge delega iscritti nel Registro previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera m) della medesima legge delega" e cioè gli Enti del Terzo settore (ETS) iscritti nel Registro unico nazionale di futura istituzione. Invariati gli altri destinatari del contributo.

Si amplia la platea dei beneficiari

- organizzazioni di volontariato (ODV)
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)
- associazioni di promozione sociale (APS)



**ENTI DEL TERZO
SETTORE
(ETS)**

Con i successivi articoli 4, 5 e 6 del decreto in commento vengono invece disciplinate le modalità di accesso e riparto del contributo.

In particolare, con riferimento alle modalità e ai termini per l'accesso al contributo, l'articolo 4 rinvia all'approvazione di un apposito DPCM, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, la definizione delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del 5 per mille nonché per la formazione, aggiornamento e pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti ed elenchi annuali. Tale decreto ad oggi non risulta ancora emanato.

Sempre con il citato DPCM, in relazione alle modalità di riparto e erogazione del contributo, vengono previste una serie di disposizioni tra le quali la previsione di un importo minimo erogabile (attualmente pari a 12 euro) a ciascun ente e le modalità di riparto del cosiddetto contributo "inoptato" e cioè quello riguardante le scelte non espresse dai contribuenti. Viene inoltre prevista la decadenza dal beneficio, con attribuzione delle somme al Fondo per il riparto del 5 per mille, nei casi di mancata o tardiva comunicazione dei dati necessari per il pagamento del contributo.

Al fine di accelerare le procedure di riparto del contributo all'articolo 6 viene previsto – con specifiche disposizioni attuative da emanarsi con tale DPCM - di non tenere conto di eventuali dichiarazioni dei redditi integrative.

Al perseguimento di un obiettivo di trasparenza e tutela nei confronti dei contribuenti che scelgono di destinare una quota della propria Irpef agli enti in precedenza richiamati, si ispirano le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 del decreto.

In particolare all'articolo 7 viene esplicitamente previsto che le somme percepite a titolo di contributo del 5 per mille non possono essere utilizzate per la copertura di spese pubblicitarie sostenute per campagne di sensibilizzazione, pena il recupero delle somme destinate a tale scopo.

È invece l'articolo 8 a prevedere una serie di obblighi a tutela del dovere di trasparenza e informazione sia da parte dell'ente beneficiario che dell'amministrazione erogatrice: dall'obbligo di redazione e trasmissione di un rendiconto, alla predisposizione di una relazione illustrativa, alla pubblicazione sul proprio sito web degli importi percepiti e del relativo rendiconto.

Sono poi previste sanzioni per l'ente beneficiario in caso di mancata pubblicazione sul proprio sito web di importi e rendiconto e per l'amministrazione erogatrice in caso di mancata pubblicazione sul proprio sito web degli elenchi dei beneficiari, degli importi e del *link* al rendiconto.

BILANCIO – I FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO NON CAMBIANO MAI LA NATURA DEL COMPONENTE

In tema di redazione dei bilanci, l’Oic (Organismo Italiano di Contabilità) interviene con una *newsletter* (pubblicata il 19 marzo 2018) chiarendo le modalità attraverso le quali occorre tenere in considerazione i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio (entro il termine di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori, ovvero anche successivamente, entro il termine di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, se l’evento si dimostra particolarmente significativo).

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Il principio contabile Oic 29 distingue in due gruppi gli eventi.

Il **primo** comprende eventi che **devono necessariamente essere rilevati nei conti del bilancio in chiusura**, anche se manifestati dopo il 31 dicembre: si tratta di quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio. Lo stesso principio contabile ne propone alcuni esempi (che quindi non devono essere intesi come una elencazione tassativa):

- la definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
- i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio (ad esempio il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio, ovvero la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l’indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio);
- la determinazione, dopo la data di chiusura dell’esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell’esercizio di riferimento;
- la determinazione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all’esercizio chiuso;
- la scoperta di un errore o di una frode.

Il **secondo** gruppo di operazioni riguarda invece eventi che **non devono essere rilevati** nei conti della società (o, per meglio dire, impatteranno nei conti dell’anno successivo). Nel bilancio in chiusura è comunque richiesto di dare adeguata informativa (in nota integrativa) quando l’evento sia da intendersi rilevante per la valutazione dei risultati ottenuti. Anche in questo caso il principio contabile porta alcuni esempi di fatti da non rilevare:

- la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, qualora tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio;
- la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
- la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;

- la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio.
- la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio.

Il chiarimento dell'Oic

Come detto, sul tema è recentemente intervenuto l'Oic: tra i chiarimenti forniti, è presente un passaggio riguardante circa l'interpretazione da attribuire alla sezione 4 del principio contabile Oic 29, dedicato alla gestione dei **fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio**.

L'esempio rappresentato riguarda il classico caso di **esito del contenzioso** nei primi mesi dell'anno successivo quello oggetto di bilancio. Secondo l'Oic tale evento richiede **esclusivamente la necessità di aggiornare la stima** (in quanto passività già esistenti alla chiusura dell'esercizio, tenuto conto delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio), **senza però procedere ad una riclassificazione della passività**: quindi l'importo accantonato deve essere oggetto di aggiornamento, ma la certezza sopravvenuta non può portare a riqualificare il fondo come debito.

Esempio

La società Alfa Srl presenta un fondo in bilancio di 100.000 euro per un contenzioso legale. In data 13 marzo 2018 la causa si conclude negativamente per la società, che è chiamata a pagare la somma di 120.000 euro.

Secondo l'indicazione dell'Oic, nel bilancio al 31 dicembre 2017 occorre aggiornare lo stanziamento, tenendo conto dell'esito della causa, ma l'importo accantonato continua ad essere rilevato in un fondo nel passivo patrimoniale. Occorrerà girocontare tale importo da fondo a debito solo il 13 marzo 2018.

DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE

L'articolo 16, comma 1-bis, D.L. 63/2013 prevede che per le spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche e l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone sismiche 1,2 e 3) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 spetti una detrazione dall'imposta lorda nella misura che va dal 50% all'85% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, ripartita in 5 quote annuali di pari importo fruibili nell'anno di sostenimento delle spese e nei 4 successivi. Con la **risoluzione n. 22 del 12 marzo 2018** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'agevolazione può essere fruita anche per interventi riguardanti immobili posseduti da società non direttamente utilizzati ma destinati alla locazione.

Le caratteristiche della detrazione

Gli interventi di adozione di misure antisismiche e di messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Sono agevolabili anche la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, gli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione e le spese relative alla progettazione e alle prestazioni professionali.

Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), D.P.R. 917/1986 su unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttive, le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dal 1° gennaio 2017 in poi, nelle zone sismiche 1, 2 e 3 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini Irpef o Ires nelle seguenti misure:

- a) 50% se non vi è riduzione del rischio sismico;
- b) 70% se vi è riduzione del rischio sismico ad una classe di rischio inferiore;
- c) 80% se vi è riduzione del rischio sismico a due classi di rischio inferiori.

Qualora gli interventi siano realizzati su parti comuni di condomini, la misura della detrazione è ulteriormente aumentata al 75% per il punto b) e all'85% per il punto c). Le detrazioni Irpef/Ires non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti sulla base di norme speciali e/o territoriali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

L'Agenzia delle entrate è intervenuta recentemente con la risposta all'interpello n. 954-1191/2017 precisando che in presenza delle condizioni soggettive e oggettive per fruire sia della detrazione Irpef del 50% in 10 quote annuali per le spese rientranti nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), D.P.R. 917/1986 sia della detrazione Irpef del 50%/70%/80% in 5 quote annuali per le spese rientranti nell'articolo 16, comma 1-bis, D.L. 63/2013 è facoltà del contribuente in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese scegliere quale tipologia di detrazione applicare (da riportare poi negli anni successivi). La risposta all'interpello ha, inoltre, chiarito che l'ammontare massimo di spesa agevolabile è pari a 96.000 euro: qualora vi sia un intervento unico che comprenda sia spese antisismiche sia spese per il recupero del patrimonio edilizio, che hanno misure di detrazione diverse, l'ammontare massimo di spesa agevolabile è fissato complessivamente in 96.000 euro. Nel computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute per il medesimo intervento in anni precedenti.

Il recente chiarimento dell'Agenzia delle entrate

Le unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili sono state normate con un duplice criterio: la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità e il tipo di utilizzo. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 ha suddiviso i Comuni italiani in 4 categorie, indicative del loro rischio sismico, individuate con i codici 1, 2, 3 e 4 nell'allegato A dell'ordinanza. Gli immobili situati nelle zone 1, 2 e 3 possono fruire della detrazione (50% - 70% - 80%) in 5 quote annuali.

Per il tipo di utilizzo, la versione originaria della norma prevedeva che le unità immobiliari agevolabili fossero esclusivamente quelle destinate ad abitazione principale o ad attività produttive: dal 1° gennaio 2017 tutte le unità immobiliari utilizzate a fini residenziali possono fruire della detrazione per interventi antisismici. In merito alle unità immobiliari adibite ad attività produttive, si intendono le costruzioni in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

Con la circolare n. 29/E/2013 l'Agenzia delle entrate ha specificato che possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi Irpef e Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).

Con la risoluzione n. 22/E/2018 l'Agenzia ha affrontato il caso di una società che ha effettuato interventi di adeguamento antisismico che hanno portato ad una riduzione di due classi di rischio sismico su un immobile di proprietà che sarà destinato alla locazione e non più all'utilizzo diretto a fini produttivi. L'Agenzia delle entrate ha chiarito che la norma che ha introdotto il "Sismabonus" intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l'integrità delle persone prima ancora che del patrimonio.

Pertanto, la detrazione può essere riconosciuta anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione. Nel caso in oggetto la misura della detrazione è pari all'80% delle spese sostenute e fruibile in 5 quote annuali di pari importo, essendo iniziato l'intervento con procedura autorizzatoria rilasciata in data successiva al 1° gennaio 2017 e situata l'unità immobiliare in un comune classificato in zona sismica 3.

SCADE IL PROSSIMO 15 MAGGIO IL TERMINE PER ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE DI CARTELLE E AVVISI DI PAGAMENTO

Il decreto fiscale D.L. 148/2017 ha offerto ai contribuenti la possibilità di presentare l'istanza di rottamazione delle cartelle e degli avvisi entro il termine del 15 maggio 2018.

Tale definizione agevolata (c.d. "Rottamazione-bis") riguarda tre profili di cartelle/avvisi, differenziati a seconda della data in cui è stato affidato il carico all'agente della riscossione:

- carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017: al fine di individuare i carichi rottamabili non rileva la data di notifica della cartella ma la data di affidamento del ruolo;
- carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016: sono rottamabili da parte dei contribuenti che non hanno già presentato domanda alla prima rottamazione (ai sensi del D.L. 193/2016);
- carichi per i quali erano in corso piani di rateazione alla data del 24 ottobre 2016 non in regola con i pagamenti delle rate scadute alla data del 31 dicembre 2016: sono rottamabili solo se vengono regolarizzate in unica soluzione entro il 31 luglio 2018 le rate del 2016.

Per sapere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano nel perimetro della definizione agevolata 2000/17 è possibile compilare il *form* per richiedere il prospetto informativo (<http://www.entrateriscossione.it/RDC/richiestaPDA.action>) in cui sono distinti i carichi definibili e quelli non definibili.

Le tempistiche successive alla protocollazione della domanda di adesione alla rottamazione

Per aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 è possibile effettuare la richiesta entro il 15 maggio 2018 con le seguenti modalità alternative:

- compilare l'apposito *form online* al link <https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/DefinizioneAgevolata/defAge2.do>;
- inviare la domanda di adesione alla definizione agevolata modello DA 2000/17 allegando copia del documento di identità alla casella di posta elettronica certificata della Direzione regionale di riferimento (esclusivamente mediante invio da altra casella pec);
- presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata modello DA 2000/17 protocollandola presso lo sportello dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

In presenza di piani di rateazione, il versamento delle rate scadenti in data successiva alla data di presentazione del modello DA-2000/17 è sospeso fino alla data di scadenza degli importi rottamati.

L'agente della riscossione invierà ai contribuenti che hanno presentato l'istanza entro il 30 giugno 2018 per i carichi relativi al periodo 1° gennaio 2017-30 settembre 2017 (ovvero entro il 30 settembre 2018 per i carichi relativi al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2016) l'importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento. In caso di diniego la comunicazione conterrà le specifiche motivazioni che non rendono rottamabile il debito (cartella o avviso) indicato dal contribuente nell'istanza di adesione.

Per i contribuenti, invece, che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l'ammontare delle rate scadute al 31 dicembre 2016, che dovranno essere pagate in unica soluzione entro il 31 luglio 2018. In

seguito, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una seconda comunicazione entro il 30 settembre 2018 con gli importi utili per la rottamazione.

**CREDITI IVA TRIMESTRALI: SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE LA RICHIESTA DI RIMBORSO
PER IL PRIMO TRIMESTRE 2018**

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni ben definite dal legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero chiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Il prossimo 30 aprile scadrà il termine per la presentazione del modello TR con riferimento al primo trimestre 2018. Il modello da utilizzare è quello approvato con provvedimento direttoriale del 4 luglio 2017.

Nessuna novità riguarda il modello in scadenza il prossimo 30 aprile, tuttavia è bene ricordare che a seguito del D.L. 50/2017, laddove il credito Iva sia di importo superiore a 5.000 euro annui la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello TR e che coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le *start-up* innovative) sono tenuti a presentare il modello TR munito del visto di conformità.

In merito alla prestazione delle garanzie, invece, si ricorda che:

- è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- è obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
 - a. da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese *start-up* innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012;
 - b. da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 1. al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
 2. al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
 3. all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
 - c. da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - d. da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Quanto suddetto può riassumersi come segue:

Compensazione	
fino a 5.000 euro	nessun adempimento
superiore a 5.000 euro	presentazione del modello TR con apposizione del visto di conformità - dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello
Rimborso	
sotto i 30.000 euro	senza prestazione di garanzia
sopra i 30.000 euro	con rimborso con garanzia

Regole di utilizzo del credito trimestrale

In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello TR sino all'importo di 5.000 euro (tale limite va inteso complessivamente per tutti e tre i trimestri), per la parte eccedente occorre attendere il 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno (il credito relativo al quarto trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

Riassumendo:

Modalità di presentazione	La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica
Termine di presentazione	La presentazione del modello TR deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre: I trimestre ➡ entro 30 aprile 2018 II trimestre ➡ entro 31 luglio 2018 III trimestre ➡ entro 31 ottobre 2018
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR	Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione: - per crediti non superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire fin dal mese successivo al compimento del trimestre ma solo dopo la presentazione telematica del modello TR; - per crediti Iva superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo quello di presentazione del modello TR. La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre). La compensazione di crediti Iva trimestrali per importi eccedenti 5.000 euro deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline (non può avvenire

	mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale <i>home banking</i>)
Visto di conformità	Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale oltre i 5.000 euro è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità. Inoltre con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale eccedenti l'importo di 30.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste
Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale	Le condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale. In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello TR è ammessa nelle seguenti fattispecie: • aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, comma 5, 6, 7 (<i>reverse charge</i> interno); • operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; • soggetti non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia; • acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva; • operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972.

SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

Come ogni anno scade il prossimo 30 aprile il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla *"riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private"*.

Con questo adempimento, che si realizza attraverso una serie di obblighi attribuiti alle parti e cioè professionista e struttura sanitaria privata, vanno comunicate di fatto le prestazioni rese dai professionisti medici presso strutture sanitarie private (Ssp).

I passaggi sono i seguenti:

- fatturazione a opera del professionista;
- riscossione del compenso da parte della struttura sanitaria;
- registrazione dei compensi riscossi a opera della Ssp;
- versamento al professionista di quanto per suo conto incassato dalla struttura sanitaria;
- comunicazione all'Agenzia delle entrate degli incassi effettuati.

Soggetti interessati

L'obbligo riguarda tutti quei medici generici, specialisti ed odontoiatri che svolgono tali attività all'interno di una struttura sanitaria privata (Ssp).

Per struttura sanitaria privata si intende:

- l'immobile provvisto delle relative attrezzature o dell'organizzazione dei servizi strumentali all'esercizio l'attività medica o paramedica, ovvero
- le strutture che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti o affittano loro i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo medica.

Non rileva la forma in cui tali strutture sono organizzate potendo esse presentarsi come società, istituti, associazioni, centri medici diagnostici e in ogni altra forma anche come soggetto privato che opera nel settore dei servizi sanitari.

Soggetti esclusi

Sono invece escluse da tale obbligo le strutture pubbliche.

Operazioni oggetto di monitoraggio

Sono oggetto di monitoraggio i compensi spettanti ai medici per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo in ambito medico nelle strutture sanitarie private. Ci riferiamo al compenso dovuto dal paziente al medico che esercita nella struttura sanitaria privata per la cura da questi effettuata "in proprio". Non rientrano, difatti, tra le prestazioni soggette a tale obbligo (sia di riscossione che di comunicazione) le prestazioni rese direttamente al paziente, anche per il tramite del professionista, ma "prestate" dalla struttura sanitaria privata la quale agisce in tal caso direttamente in qualità di parte contrattuale nel rapporto con il cliente (in tal caso il rapporto non è tra professionista e cliente ma tra Ssp e cliente). In questa ultima evenienza il

professionista verrà pagato direttamente dalla struttura per aver prestato a suo favore (e non dal cliente) la propria attività medica.

Obblighi del professionista

Il professionista che effettua la cura sul paziente dovrà emettere a proprio nome la fattura per la prestazione eseguita; sebbene il compenso risulti riscosso dalla Ssp, esso costituisce reddito del medico.

Obblighi della struttura sanitaria

Le strutture sanitarie private tenute a:

- riscuotere, in nome e per conto dei professionisti, i compensi corrisposti dai pazienti per le prestazioni mediche e paramediche di lavoro autonomo ricevute nei locali della struttura;
- registrare i compensi riscossi. Quindi annotare, distintamente per ciascuna operazione di riscossione, la data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del destinatario del compenso, l'ammontare del corrispettivo riscosso e la modalità di pagamento;
- riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti; oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito);
- comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare.

Non è rilevante la forma di pagamento decisa dal paziente sempre che rispetti le norme dettate in tema di antiriciclaggio.

Si ricorda che in caso di emissione di fatture mediche, esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972, per importo superiore a 77,47 euro, è necessario applicare l'imposta di bollo pari a 2 euro.

Al fine di tenere tracciato e distinto l'incasso a favore del professionista dall'incasso proprio della struttura sanitaria, la norma in commento prevede che la Ssp registri nelle scritture contabili obbligatorie (ma separatamente) o in apposito registro il compenso incassato per conto del medico, riportando gli estremi della fattura emessa dal professionista, la generalità e il codice fiscale del professionista destinatario del compenso, l'ammontare del corrispettivo riscosso e la data del pagamento. Come abbiamo già detto i compensi di cui trattiamo costituiscono reddito del medico operante presso la struttura sanitaria e quindi l'obbligo di registrazione dei compensi incassati da parte delle strutture sanitarie private non esonera il professionista dall'obbligo di registrare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito.

Obblighi di comunicazione telematica

Le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni professionista.

Il modello di comunicazione è reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate e deve essere spedito solo telematicamente entro il 30 aprile dell'anno successivo, con riferimento alle operazioni rimosse in nome e per conto del medico nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente.

Nella comunicazione vanno indicati:

- i dati del professionista;
- i compensi percepiti tramite la Ssp;

- i dati anagrafici della Ssp.

Sanzioni

L'omissione degli obblighi fin qui esposti è punita con la sanzione da 1.000 euro a 8.000 euro. Nel caso i dati inviati all'Agenzia delle entrate siano trasmessi in modo incompleto o non siano veritieri, la sanzione varierà da 250 euro a 2.000 euro.

STUDI DI SETTORE CON VALORE DI "COMPLIANCE" PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2017

Il D.L. 193/2016 aveva previsto che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 fossero introdotti gli ISA (Indicatori di affidabilità fiscale) in sostituzione degli studi di settore. Disciplinati dal D.L. 50/2017, gli ISA sono stati introdotti per favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l'emersione spontanea di redditi imponibili.

È però con la Legge di Bilancio per l'anno 2018 (la L. 205/2017) che il legislatore ha previsto lo slittamento al periodo d'imposta 2018 dell'entrata in vigore degli indici sintetici di affidabilità (ISA), determinando importanti conseguenze applicative per la disciplina di studi di settore e parametri applicabili al periodo d'imposta 2017.

I fatti appena descritti mettono in evidenza due importanti criticità con riferimento al periodo d'imposta 2017:

- la tardiva pubblicazione in gazzetta ufficiale degli studi di settore
- la mancata revisione triennale di circa un terzo degli studi di settore

Con riferimento al primo aspetto si evidenzia come la modulistica degli studi di settore per il periodo di imposta 2017 sia stata approvata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 31 gennaio 2018 e successivamente modificata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 15 febbraio 2018, in violazione quindi della previsione contenuta nell'articolo 23, comma 28, D.L. 98/2011 secondo la quale gli studi di settore vanno pubblicati in G.U. entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. A questo si aggiunge il fatto che quest'anno gli studi di settore sono stati approvati con semplice provvedimento direttoriale in luogo della ordinaria decretazione da parte del Mef.

Con riferimento al secondo aspetto, la mancata revisione triennale nel corso del 2017 prevista dall'articolo 10-bis, L. 146/1998 lascia più di un dubbio sull'effettiva efficacia probatoria di buona parte degli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2017. Per gli studi di settore approvati con il D.M. 29 dicembre 2014, infatti, si tratta dell'applicazione per il quarto anno consecutivo, in violazione quindi dell'obbligo normativo in precedenza richiamato.

La logica conseguenza delle descritte criticità non può che essere l'ulteriore depotenziamento della capacità probatoria degli studi di settore che per il periodo d'imposta 2017 dovrebbero assumere esclusiva valenza "statistica".

Entrando nel merito degli aspetti compilativi del modello Studi di Settore si segnalano alcune interessanti indicazioni fornite dalla Commissione degli Esperti nelle riunioni del 28 febbraio e 28 marzo 2018. In particolare due sono gli aspetti da mettere in evidenza:

1. la modifica degli studi di settore applicabili dalle imprese in contabilità semplificata alla luce delle nuove regole di applicazione del regime applicabili dal 2017;

2. gli interventi finalizzati a cogliere la particolare congiuntura economica del 2017.

In relazione al primo punto, la Commissione, tenuto conto delle osservazioni formulate dalle Organizzazioni di categoria interessate e degli elementi di approfondimento forniti in merito dalla SOSE, ha espresso, all'unanimità, parere positivo riguardo gli interventi correttivi finalizzati all'applicazione degli studi di settore alle imprese in contabilità semplificata sulla base dei dati contabili dichiarati per "cassa". In proposito si è rilevata l'esigenza di prevedere per le imprese in contabilità semplificata, al fine di un utilizzo in fase applicativa, la compilazione delle seguenti variabili:

- componenti positivi di reddito che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione";
- componenti positivi di reddito che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione";
- componenti negativi di reddito che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione";
- componenti negativi di reddito, che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione".

Dette indicazioni sono state recepite nel recente D.M. 23 marzo 2018 con il quale, oltre ad apportare modifiche alla territorialità, vengono appunto individuati i correttivi alle regole di "cassa" per consentire la corretta applicazione degli studi di settore da parte delle imprese minori in contabilità semplificata secondo quanto previsto dall'articolo 66, Tuir.

In relazione al secondo punto, nella riunione del 28 marzo 2018, la SOSE ha illustrato alla Commissione i risultati delle analisi effettuate ed è stata verificata la validità dei correttivi congiunturali previsti per il periodo d'imposta 2017, mediante la loro applicazione sui circa ottantamila esempi pervenuti da parte delle Organizzazioni di categoria. I correttivi individuati per adattare gli studi di settore alla situazione di crisi economica del 2017 sono riconducibili a queste cinque categorie:

- correttivi congiunturali di settore;
- correttivi congiunturali territoriali;
- correttivi congiunturali individuali;
- interventi relativi all'analisi di normalità economica;
- interventi relativi all'analisi di coerenza economica.

La Commissione ha espresso all'unanimità parere positivo riguardo tali risultati, confermando quindi quanto emerso durante la riunione dello scorso 14 dicembre in merito alla metodologia utilizzata per elaborare i correttivi congiunturali.

SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE 2018 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA ALLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2017

Come già evidenziato in precedente informativa il D.L. 50/2017 ha modificato gli articoli 19 e 25 del Decreto Iva, riguardanti le regole di detrazione e registrazione delle fatture di acquisto, al fine di stabilire che per le fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017 (e per operazioni effettuate a partire da tale data):

- il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell'operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;
- la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Le norme così modificate hanno tuttavia determinato un problema nella gestione delle fatture datate 2017 ma registrate nel 2018, posto che la consentita registrazione di tali fatture effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2017 (modello DR IVA2018), e cioè oltre il 30 aprile 2018, avrebbe provocato la perdita del diritto alla detrazione dell'Iva assolta su tali acquisti.

Con la circolare n. 1/E del 16 gennaio 2018 l'agenzia delle entrate ha cercato di risolvere gli effetti negativi derivanti dal mancato coordinamento delle citate modifiche, precisando che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due seguenti requisiti:

- 1) l'effettuazione della cessione dei beni o della prestazione dei servizi (c.d. presupposto sostanziale);
- 2) il possesso della fattura (c.d. presupposto formale).

Se, quindi, il soggetto passivo è venuto in possesso di una fattura di acquisto datata 2017 solo nel 2018 ecco che la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell'anno 2018 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno (modello DR IVA2019) e fino al 30 aprile 2019.

È importante ricordare che con riferimento alle fatture datate 2017 ma ricevute nel periodo 1° gennaio 2018 – 16 gennaio 2018 l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 1/E/2018, ha permesso al contribuente di esercitare la detrazione tanto nel 2018 (regola della circolare n. 1/E/2018) quanto nel periodo d'imposta 2017 (vecchia regola dell'esigibilità) e ciò sulla base del fatto che fino a quel momento non era stato ancora pubblicato il citato documento di prassi che di fatto ha "obbligato" alla detrazione con riferimento all'anno di ricezione della fattura.

Sul delicato tema della prova del momento di ricezione della fattura sempre la circolare n. 1/E/2018 ha precisato che possono rilevare:

- la data del messaggio di posta elettronica certificata (pec);
- altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo, quale il timbro postale della fattura cartacea;
- la protocollazione progressiva operata dal contribuente in relazione ai documenti ricevuti, così da far presumere, sino a prova contraria, che l'inserimento del protocollo sia la prova generale del momento di ricezione, tale da consentire all'amministrazione un puntuale controllo del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

In prossimità della scadenza del 30 aprile 2018 ovvero del termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa al periodo d'imposta 2017 (DR IVA2018) si invitano pertanto i gentili Clienti a verificare la presenza di fatture di acquisto datate 2017 che abbiamo una data "certa" di ricevimento nel 2017 e che, per qualsiasi ragione non siano state ancora recapitate allo studio per la contabilizzazione.

Dette fatture di acquisto, infatti, anche sulla base dei nuovi criteri forniti dall'agenzia con la circolare n. 1/E/2018, devono essere necessariamente inserite nel prossimo modello di dichiarazione annuale in scadenza il prossimo 30 aprile 2018, pena l'impossibilità di esercitare il relativo diritto della detrazione.

Infine, sempre la circolare n. 1/E/2018 ha chiarito che l'effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell'Iva sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Nel caso quindi della fattura datata 2017 e ricevuta con data "certa" nel 2017, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale IVA2018 entro il prossimo 30 aprile 2018, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa della citata dichiarazione IVA2018, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario. Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l'agenzia l'applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

LE NOVITÀ SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Il Regolamento UE 2016-679 dal prossimo 25 maggio porta seco nuovi adempimenti per imprese e professionisti che dovranno porre misure idonee e adeguate per il corretto trattamento dei dati dei propri clienti.

Introduzione

Il Regolamento UE 2016-679 (di seguito GDPR) del 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 4 maggio 2016, sarà pienamente esecutivo dal 25 maggio 2018, abrogando la direttiva del '95 sulla protezione dei dati personali che è stata recepita dalla normativa nazionale attuale.

Pur collocandosi in continuità con la normativa precedente, il GDPR introduce alcune rilevanti novità, a partire dalle sanzioni amministrative che configurano un vero e proprio cambio di scala rispetto alla normativa attuale, arrivando, in funzione del tipo di violazione, a prevedere sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato complessivo dell'azienda o del gruppo di aziende.

Le novità del GDPR

La principale novità del GDPR riguarda il principio di *accountability* del Titolare posto alla base della nuova normativa, cioè la responsabilizzazione del Titolare rispetto alle misure, organizzative e tecniche, poste in

essere per conformarsi al GDPR. In base a questo principio, al Titolare è riconosciuto un certo livello di discrezionalità nel processo di adeguamento a fronte del quale è posto, però, l'obbligo di documentare le scelte fatte e le ragioni che le hanno motivate nell'ottica dell'adeguamento alla norma.

Vi sono poi alcune importanti misure che innovano la materia, le più importanti delle quali sono rispettivamente:

- nuovi diritti riconosciuti agli interessati e una particolare attenzione alla tutela dei minori;
- redazione e aggiornamento del Registro dei trattamenti, cioè dell'elenco delle operazioni (trattamenti) effettuate dal Titolare che prevedono l'utilizzo di dati personali;
- l'obbligo di definire a priori i termini di conservazione dei dati personali trattati e di dichiarare tale termine nell'informativa comunicata all'interessato;
- nuovi obblighi posti in capo al Titolare, tra cui:
 - l'obbligo di notifica al Garante delle violazioni di sicurezza relative a dati personali e la comunicazione della violazione agli interessati, se necessario;
 - l'obbligo di tenere conto della *Data Protection* fin dalla progettazione, in caso di sviluppo di nuovi servizi o per la revisione di quelli esistenti;
 - l'obbligo di procedere a una analisi approfondita dell'impatto sui diritti e le libertà degli interessati quando l'innovazione comporti rischi particolari anche in virtù delle tecnologie innovative utilizzate;
- la riaffermazione della necessità di basare le misure di sicurezza su un'attenta analisi dei rischi;
- il ridisegno dei rapporti fra il Titolare e i fornitori di servizi che trattano dati personali per conto del Titolare stesso, con la previsione, a determinate condizioni, della responsabilità solidale dei due soggetti per i danni eventualmente provocati;
- la nuova figura del *Data Protection Officer* finalizzata a facilitare la corretta applicazione del GDPR da parte del Titolare.

Le principali prescrizioni del GDPR

Come detto, tra le novità introdotte dal regolamento vi è il principio di "*responsabilizzazione*" (c.d. *accountability*), che attribuisce direttamente ai titolari del trattamento il compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali. In altri termini titolari e responsabili dovranno adottare comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento, decidendo in via autonoma le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali – nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel regolamento.

Come evidenziato dal Garante uno dei criteri è sintetizzato dall'espressione inglese "*data protection by default and by design*", ossia dalla necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili "*al fine di soddisfare i requisiti*" del regolamento e tutelare i diritti degli interessati – tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio e richiede un'analisi preventiva e un impegno applicativo da parte dei titolari che devono sostanzialmente in una serie di attività specifiche e dimostrabili. Si tratta in altri termini di valutare il rischio inerente al trattamento e di adottare le misure idonee a mitigare sufficientemente il rischio.

In questo ambito, le misure di sicurezza devono “*garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio*” del trattamento; peraltro, la lista di cui al paragrafo 1 dell’articolo 32 è una lista aperta e non esaustiva (“*tra le altre, se del caso*”). Per lo stesso motivo, non potranno sussistere dopo il 25 maggio 2018 obblighi generalizzati di adozione di misure “minime” di sicurezza (ex articolo 33, Codice) poiché tale valutazione sarà rimessa, caso per caso, al titolare e al responsabile in rapporto ai rischi specificamente individuati come da articolo 32 del regolamento.

In quest’ottica, la nuova disciplina impone ai destinatari un diverso approccio nel trattamento dei dati personali, prevede nuovi adempimenti e richiede un’intensa attività di adeguamento, preliminare alla sua definitiva applicazione a partire dal 25 maggio 2018.

Con riguardo ai singoli adempimenti si sintetizzano alcune indicazioni metodologiche utili sulle misure organizzative necessarie per adeguarsi alla particolare disciplina:

- il nuovo regolamento conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un’idonea base giuridica; i fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all’articolo 6 del regolamento e coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente dal Codice *privacy* - D.Lgs. 196/2003;
- il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutte le caratteristiche individuate dal regolamento. In caso contrario, è opportuno adoperarsi prima di tale data per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive il regolamento, se si vuole continuare a fare ricorso a tale base giuridica. In particolare, occorre verificare che la richiesta di consenso sia chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all’interessato, per esempio all’interno di modulistica. Occorre prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso: deve essere comprensibile, semplice, chiara. In tale contesto è opportuno che i titolari di trattamento verifichino la rispondenza delle informative attualmente utilizzate a tutti i criteri sopra delineati, con particolare riguardo ai contenuti obbligatori e alle modalità di redazione, in modo da apportare le modifiche o le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi del regolamento;
- vanno individuati i responsabili del trattamento e anche gli incaricati. Al riguardo il regolamento:
 - fissa più dettagliatamente (rispetto al Codice) le caratteristiche dell’atto con cui il titolare designa un responsabile del trattamento attribuendogli specifici compiti: deve trattarsi, infatti, di un contratto e deve disciplinare tassativamente almeno le materie riportate al paragrafo 3 dell’articolo 28 al fine di dimostrare che il responsabile fornisce “*garanzie sufficienti*” – quali, in particolare, natura, durata e finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati, e categorie di dati oggetto di trattamento, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel regolamento;
 - consente la nomina di *sub*-responsabili del trattamento da parte di un responsabile;
 - prevede obblighi specifici in capo ai responsabili del trattamento, in quanto distinti da quelli pertinenti ai rispettivi titolari (tenuta del registro dei trattamenti svolti, l’adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti, la designazione di un DPO).

All’uopo andrà all’uopo verificato che i contratti o altri atti giuridici che attualmente disciplinano i rapporti con i rispettivi responsabili siano conformi a quanto previsto, in particolare, dall’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento.

Pur non prevedendo espressamente la figura dell’“incaricato” del trattamento, il regolamento non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a “*persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto*

l'autorità diretta del titolare o del responsabile". Per gli incaricati occorre una nomina contenente peraltro le istruzioni operative per i trattamenti;

- andrà valutata la designazione di un "responsabile della protezione dati" (DPO) per l'attività esercitata. Il regolamento tratteggia le caratteristiche soggettive e oggettive di questa figura (indipendenza, autorevolezza, competenze manageriali: si vedano articoli 38 e 39). Il DPO coopera con l'Autorità (e proprio per questo, il suo nominativo va comunicato al Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (articoli 38 e 39 del Regolamento). Secondo le indicazioni del Regolamento, la nomina del DPO è obbligatoria:
 - se il trattamento è svolto da un'Autorità pubblica o da un organismo pubblico, con l'eccezione delle autorità giudiziarie nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali; oppure
 - se le attività principali del titolare o del responsabile consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala; oppure
 - se le attività principali del titolare o del responsabile consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e reati;
- a partire dal 25 maggio 2018, tutti i titolari dovranno notificare all'Autorità di controllo le violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza, entro 72 ore e comunque "senza ingiustificato ritardo", ma soltanto se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Pertanto, la notifica all'autorità dell'avvenuta violazione non è obbligatoria, essendo subordinata alla valutazione del rischio per gli interessati che spetta, ancora una volta, al titolare. Se la probabilità di tale rischio è elevata, si dovrà informare delle violazioni anche gli interessati, sempre "senza ingiustificato ritardo. All'uopo sarà necessario predisporre protocolli organizzativi che consentano di intervenire tempestivamente e procedere senza ritardo alla comunicazione al Garante;
- tutti i titolari di trattamento dovranno in ogni caso documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non notificate all'autorità di controllo e non comunicate agli interessati, nonché le relative circostanze e conseguenze e i provvedimenti adottati.

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI INTERESSI MATURATI NEL 2017

L'articolo 120, comma 2, lettera b) del Testo unico bancario sancisce che gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. Pertanto, per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:

1. gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
2. il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

Fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cliente e l'istituto di credito, gli interessi debitori riferiti alle aperture di credito ed agli sconfinamenti sono conteggiati alla data del 31 dicembre, separatamente dal capitale e divengono esigibili alla data del 1° marzo dell'anno successivo a quello di maturazione.

La competenza degli interessi attivi e passivi maturati

Dal 1° ottobre 2016 (data di entrata in vigore della delibera CICR n.343/2016 che ha modificato il Tub) gli istituti di credito riportano negli estratti conto periodici (estratti conto scalari) il calcolo degli interessi attivi e passivi maturati sul rapporto senza però effettuare l'accredito/addebito degli stessi nelle movimentazioni periodiche di conto corrente. La rilevazione contabile degli interessi si basa sulla maturazione degli stessi e non sulla loro esigibilità: di regola, al rilascio di ogni estratto conto scalare trimestrale, vengono dettagliate le competenze di periodo e nell'ultimo estratto conto rilasciato con data di riferimento 31 dicembre, viene riportato il riepilogo degli interessi creditori e debitori maturati nell'anno in corso.

Continua a essere, invece, calcolata e liquidata trimestralmente in misura proporzionale rispetto all'intera somma messa a disposizione (linea di affidamento) la commissione di messa a disposizione fondi (o commissione di disponibilità fondi). La commissione disponibilità fondi rappresenta il prezzo degli affidamenti concessi dall'istituto di credito, indipendentemente dal loro utilizzo effettivo. La percentuale massima applicabile è pari allo 0,50% trimestrale (2% annuale), oggetto di contrattazione con l'istituto di credito.

Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, in ogni caso, al termine del rapporto di conto corrente (nel caso, ad esempio, in cui il correntista intenda chiudere il contratto con la banca). Gli interessi attivi sono accreditati solo una volta l'anno, con accredito immediato al 31 dicembre; la banca può comunque decidere di continuare ad accreditarli trimestralmente o semestralmente. Per l'addebito degli interessi passivi, il periodo di riferimento non è più il trimestre, come avveniva in passato fino al 30 settembre 2016, con l'effetto che "si producevano interessi sugli interessi". Con la nuova normativa, gli interessi passivi vengono calcolati al 31 dicembre di ogni anno, con esigibilità al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.

Il cliente ha a disposizione tre modalità per il pagamento degli interessi passivi:

- può pagare il debito da interessi tramite bonifico bancario o in contanti presso la banca;
- può autorizzare l'addebito in conto;
- può concordare con la banca, attraverso un'apposita clausola, che le somme in entrata sul suo conto, siano utilizzate per estinguere il debito da interessi.

L'utilizzo di conti patrimoniali distinti per gli interessi attivi e passivi consente di rilevare per competenza le somme maturate senza incidere sui saldi dei conti correnti relativi ai rapporti con gli istituti di credito, permettendo alla data di effettiva liquidazione un'agevole riconciliazione.

Le modalità di contabilizzazione degli estratti conto scalari

Nell'estratto conto scalare trimestrale rilasciato dall'istituto di credito sono riportati gli elementi per il conteggio delle competenze, suddivisi tra:

- interessi creditori: calcolati moltiplicando i numeri creditori per i tassi di interesse contrattualmente previsti, indicando l'importo al lordo e l'importo al netto della ritenuta fiscale;

- interessi debitori: calcolati moltiplicando i numeri debitori per i tassi di interesse contrattualmente previsti;
- corrispettivo o commissione disponibilità creditizia: viene riportata la liquidazione su base trimestrale della commissione disponibilità fondi;
- commissione istruttoria veloce: viene riportato il riepilogo degli eventi di sconfinamento autorizzati e degli importi delle commissioni;
- spese: vengono riportate le commissioni addebitate al cliente per canoni di gestione, effettuazione operazioni, etc.

Gli interessi creditori vengono liquidati alla data del 31 dicembre, gli interessi debitori alla data del 1° marzo dell'anno successivo. Il corrispettivo o commissione per disponibilità creditizia, la commissione di istruttoria veloce e le spese vengono addebitate trimestralmente alla data del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre (o al più nei primi giorni successivi alla scadenza di ogni singolo trimestre).

La rilevazione contabile degli interessi attivi e degli interessi passivi avviene una volta all'anno, al 31 dicembre per gli interessi maturati nel corso dell'anno: vanno utilizzati appositi conti che possono a titolo esemplificativo essere "*Credito verso banche per interessi attivi maturati*" e "*Debito verso banche per interessi passivi maturati*". Tali conti patrimoniali saranno "chiusi" alla data in cui avviene la movimentazione finanziaria di conto corrente (i primi giorni dell'anno successivo per gli interessi attivi e il 1° marzo per gli interessi passivi).

È necessario utilizzare conti contabili distinti anche per individuare le tipologie di addebiti, in quanto mentre le spese devono essere ricondotte alla voce B7 del Conto economico (Costi per servizi) le commissioni al pari degli interessi debitori vanno riclassificate nell'area finanziaria alla voce C17 del Conto economico (Interessi passivi ed altri oneri finanziari). Gli interessi creditori vanno riclassificati nell'area finanziaria alla voce C16 del Conto economico (Altri proventi finanziari).

Costi per servizi (B7 del Conto economico)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari (C17 del Conto economico)
<i>Tutti i costi diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie ad essi accessorie</i>	<i>Oneri finanziari di competenza che non sono di tipo straordinario, qualunque sia la loro fonte</i>
• noleggio cassette sicurezza; • servizi pagamento utenze; • costi per custodia titoli; • commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti); • spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari); • spese per valutazione di immobili per la concessione di mutui; • spese di istruttoria di mutui e finanziamenti; • spese per bonifici	• interessi e sconti passivi su finanziamenti/affidamenti da istituti di credito; • commissioni passive su finanziamenti/affidamenti (commissioni disponibilità fondi o istruttoria veloce); • spese bancarie ed accessorie ad interessi e commissioni; • differenze negative di indicizzazione su prestiti; • interessi passivi su dilazioni da fornitori; • interessi di mora; • sconti finanziari passivi non indicati in fattura concessi a clienti su pagamenti "pronta cassa"

Esempio

La Alfa Srl presenta il seguente riepilogo delle competenze dell'ultimo trimestre (31 dicembre 2017):

- interessi creditorî 19,18 euro
- ritenuta fiscale (26%) 4,99 euro
- interessi debitori 155,20 euro
- commissione disponibilità fondi 50,00 euro
- spese di gestione 35,00 euro

In data 04 gennaio 2018 vengono liquidati gli interessi creditorî, la commissione disponibilità fondi e le spese di gestione, mentre in data 1° marzo 2018 vengono liquidati gli interessi debitori. La competenza di tutte le componenti economiche deve essere ricondotta all'esercizio 2017 in quanto relative all'ultimo trimestre:

31/12/2017: Rilevazione componenti economiche negative liquidazione 4° trimestre 2017

Diversi	a Debito verso banche per costi 4° trim. (Sp)	240,20
Interessi passivi su c/c (Ce)		155,20
Commissione disponibilità fondi (Ce)		50,00
Spese bancarie (Ce)		35,00

31/12/2017: Rilevazione componenti economiche positive liquidazione 4° trimestre 2017

Credito verso banche per ricavi 4° trim. (Sp)	a Interessi attivi su c/c (Ce)	19,18
---	--------------------------------	-------

La ritenuta fiscale del 26% applicata sull'importo lordo degli interessi attivi va contabilizzata solamente alla data di liquidazione degli stessi (4 gennaio 2018), ed è pertanto di competenza dell'esercizio 2018.

Un errore comune è quello di registrare gli interessi sui depositi bancari e sull'utilizzo delle somme finanziate o messe a disposizione, le commissioni e le spese bancarie come ratei attivi o passivi considerandoli come a cavallo di due esercizi. Come chiarisce il principio contabile Oic 18 "Ratei e risconti" i ratei rappresentano quote di proventi o di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria negli esercizi successivi. I proventi e gli oneri bancari da accreditare o da addebitare non sono "quote" a cavallo d'anno, ma crediti o debiti interamente di competenza dell'esercizio 2017 che saranno chiusi nell'esercizio successivo quando si avrà manifestazione finanziaria.

Cosa succede se non si pagano gli interessi debitori

La Banca d'Italia in una comunicazione del 14 febbraio 2017 ha precisato che, ai fini della segnalazione in Centrale dei Rischi, gli interessi conteggiati ma non ancora esigibili (in corso d'anno) non vanno ricompresi nell'utilizzato del fido né rientrano nel computo degli scaduti.

Dal momento in cui gli interessi diventano esigibili (cioè dal 1° marzo 2018):

- se il cliente non ha autorizzato l'addebito in conto e non ha provveduto al loro pagamento in altro modo, il debito da interessi va segnalato nella categoria di censimento "rischi a revoca", valorizzando solo la classe dati "utilizzato";

- se addebitati in conto in forza dell'autorizzazione del cliente, sono segnalati nell'importo "utilizzato" secondo le regole generali previste per i finanziamenti.

Il cliente che entro il 1° marzo non ha autorizzato l'addebito degli interessi in conto corrente e non ha pagato gli interessi alla scadenza prevista è inadempiente. Se il cliente ha legittimamente ritenuto di non autorizzare preventivamente l'addebito degli interessi esigibili, potrà comunque disporre l'addebito singolo sul conto o provvedere al loro pagamento in altro modo. Se non lo ha fatto entro il 31 marzo 2018, il debito per gli interessi maturati per l'anno 2017 sarà separatamente segnalato dagli istituti di credito alla Centrale dei Rischi, nella categoria di censimento "rischi a revoca", valorizzando solo l'utilizzato senza affidamento.

Scadenzario

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE al 15 MAGGIO 2018

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 aprile al 15 maggio 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE	
16 aprile	Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo (codice tributo 6003). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.
	Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
	Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.
	Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
	Accise - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

	Versamento saldo Iva 2018 Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il versamento rateale, devono versare la seconda rata del congruaggio annuale dell'Iva utilizzando il codice tributo 6099. Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 marzo.
20 aprile	Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. Dichiarazione Moss Scade oggi il termine per la presentazione della Dichiarazione Iva Moss attraverso il Portale Moss relativamente al primo trimestre 2018.
26 aprile	Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. I mensili devono anche presentare in medesima data, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.
30 aprile	Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo. Comunicazione dei compensi riscossi da parte di strutture sanitarie private Ultimo giorno utile per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate da parte delle strutture sanitarie private, assoggettate al sistema di riscossione accentrata dei compensi, della comunicazione relativa ai compensi percepiti nell'anno precedente. Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2018 (Modello TR). Dichiarazione Iva 2018

	Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2018 relativa al periodo di imposta 2017. Approvazione bilancio 120 gg società di capitali Scade oggi il termine per l'adunanza assembleare di approvazione del bilancio senza rinvio al termine lungo. Bonus Autotrasportatori Scade oggi il termine per gli esercenti l'attività di autotrasporto merci in conto proprio o per conto terzi, il termine per presentare apposita istanza al fine di al beneficio sulla spesa di gasolio uso autotrazione utilizzato per il rifornimento di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate nel trimestre precedente. Dichiarazione dei redditi <i>de cuius</i> Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per gli eredi dei soggetti deceduti a decorrere dal 1° giugno 2017 Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° aprile 2018.
15 maggio	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.